



## **DETERMINAZIONE**

SETTORE ECONOMIA E FINANZA

**N. 460 DEL 26/05/2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026/2029. SCADENZA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 16 GIUGNO 2026, ORE 12:00.

### **IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco n. 70 del 31 dicembre 2025 è stata attribuita la responsabilità del Settore Economia e Finanza del Comune di Chioggia al dott. Daniele Lazzarini e la sostituzione in caso di assenza o impedimento al Segretario Generale dott. Giuseppe Lavedini.
- con delibera di Consiglio Comunale n. 97 in data 13/10/2025, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n.11 in data 27/02/2026, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 27/02/2026, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 17 marzo 2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 – parte contabile;
- con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30 marzo 2026 è stato approvato il PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028.

**Visto** il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria.

**Richiamati in particolare:**



- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri;
- l'art. 234, comma 2, che stabilisce che i componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti come segue: uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente.
- l'art. 236, comma 1, il quale stabilisce che per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;
- l'art. 9 del d. lgs. 27 marzo 2026 n° 47 che ha abrogato il comma 1 dell'art. 2399 del codice civile "Cause di ineleggibilità e decadenza" richiamato dall'art 236 del TUEL e ha introdotto l'art. 2396 septies del codice civile "cause d'ineleggibilità e decadenza" (decorrenza nuova disposizione 29 aprile 2026);

**Appurato** che il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n° 5976 del 3 dicembre 2014, ha stabilito l'esclusione dallo svolgimento dell'incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano consecutivi o no (cfr. anche parere del Ministero dell'Interno del 13 aprile 2018).

**Visto** l'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

**Dato atto** che con il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata.

**Visti** in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 6 del succitato D.M. 15-02-2012 n° 23 che stabiliscono quanto segue: *"Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.*

*A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2,*



*del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.*

**Preso atto** che le modalità di nomina di cui all'art. 234 comma 2 sono state disapplicate con l'adozione del succitato D.M. 23/2012.

**Considerato** che l'art. 57-ter del D.L. n° 124/2019 (c.d. decreto fiscale) legge di conversione 157/2019 ha ulteriormente novellato il quadro normativo stabilendo che:

*“All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 25, alinea, le parole: “a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “a livello provinciale”;*

*b) dopo il comma 25 è inserito il seguente:*

*“25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento.*

*2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.”.*

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 27 luglio 2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 293/1994 convertito con la legge n° 444/1994, con la quale è stato nominato per il triennio 2023/2026 il Collegio dei revisori dei conti, attualmente in carica, nomina effettuata previa estrazione a sorte da parte della Prefettura di Venezia dei due componenti ed individuazione del Presidente da parte del Consiglio Comunale.

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 235 del TUEL la durata dell'Organo è di tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3.

**Appurato** che conformemente a quanto previsto dall'art. 235, comma 1, del d. lgs 267/2000 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, del D.L. 293/1994 convertito con legge 444/1994, il prossimo 26 luglio 2026 scadrà l'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444).

**Verificato** che l'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Venezia, con nota acquisita al protocollo comunale 34826 del 22 maggio 2026, ha comunicato l'esito dell'estrazione a sorte dei due componenti del nuovo Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Chioggia periodo 2026/2029, con la precisazione che nella pagina internet della Direzione centrale della finanza locale “Revisori enti locali” è inserita un'apposita sezione denominata “Elenco revisori in fascia tre” che restituisce in tempo reale tutti i soggetti candidabili alla funzione di Presidente.



**Ritenuto**, in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento, regolarità, efficacia e speditezza del procedimento di nomina del Collegio di procedere con l'adozione e la pubblicazione sul sito internet istituzionale di un avviso pubblico per la raccolta di candidature di professionisti abilitati alla nomina di Presidente del Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2026-2029.

**Precisato** che l'elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti è una prerogativa che la legge (art 57 ter del D.L. n° 124/2019, legge di conversione 157/2019) attribuisce al Consiglio Comunale, la cui nomina deve avvenire a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nell'ambito della massima discrezionalità nella scelta del candidato da selezionare, essendo il Consiglio sottoposto esclusivamente al limite dell'iscrizione del nominato nella fascia 3 dell'elenco formato ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012 n° 23, ragion per cui l'avviso pubblico oggetto di approvazione con il presente provvedimento ha come finalità esclusiva quella di raccogliere le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di legge e interessati alla nomina, senza formulare graduatorie di merito, consentendo loro di esprimere unicamente la propria disponibilità all'incarico, il cui compenso sarà stabilito dalla delibera di nomina nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018.

**Visti** l'allegato A "Avviso pubblico per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2026/2029" e l'allegato B "Fac-simile di domanda di partecipazione".

**Verificato:**

- che l'art. 6 comma 3, del d. lgs 267/2000 e s.m.i. stabilisce quanto segue: "*Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.*".

- che le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, del d. lgs 267/2000 non riguardano la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (vedi nota Ministero Interno - Finanza Locale- Chiarimenti del 7 marzo 2013 sulla modalità di scelta dei revisori degli enti locali).

- che con parere del 10 novembre 2021 il Ministero dell'Interno ha confermato quanto precisato con i chiarimenti del 7 marzo 2013, stabilendo che: "*La scelta del Presidente del collegio è demandata all'organo politico, quindi, resta nella facoltà dello stesso di disciplinarla tenendo comunque in considerazione la platea degli iscritti in fascia 3 dell'elenco per la propria provincia. ....Omissis ....*".

**Atteso** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come da autocertificazione agli atti.

**Verificato** che con il presente provvedimento si procede all'approvazione di uno schema di avviso pubblico e che lo stesso non comporta spesa per l'Ente e/o riflessi diretti o indiretti sulla situazione



economico finanziaria o sul patrimonio per l'Ente, ragion per cui non viene richiesto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Atteso** che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

### **DETERMINA**

- 1) di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2) di approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato A) per la presentazione delle domande finalizzate all'individuazione delle candidature da presentare al Consiglio Comunale per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2026/2029, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, unitamente al fac-simile di domanda di partecipazione (Allegato B);
- 3) di individuare il dott. Daniele Lazzarini, Dirigente del Settore Economia e Finanza del Comune di Chioggia quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990.
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art 16, comma 25 bis, del D.L. 138/2011 così come novellato dall'art. 57 ter del D.L. 124/2019, la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti sarà di competenza esclusiva del Consiglio comunale e che l'avviso pubblico oggetto di approvazione con il presente provvedimento (Allegato A) ha come finalità esclusiva quella di raccogliere le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di legge ed interessati alla nomina, senza la formulazione di graduatorie di merito, consentendo loro di esprimere unicamente la propria disponibilità all'incarico, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti di legge;
- 5) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti scade il giorno **martedì 16 giugno 2026, alle ore 12:00** (termine perentorio);
- 6) di disporre che l'avviso pubblico di cui al punto 2 (Allegato A), corredato dallo schema di domanda di partecipazione (allegato B), venga pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Chioggia indirizzo [www.comune.chioggia.ve.it](http://www.comune.chioggia.ve.it), sezione avvisi e sul link "Amministrazione Trasparente" sezione Bandi e Avvisi sino alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2026;
- 7) di demandare a successivo provvedimento da adottarsi entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso l'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti non ammessi all'elezione di Presidente del Collegio dei revisori;
- 8) di dare atto che i termini indicati nel punto 5 del presente provvedimento potranno essere riaperti o prorogati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora ciò si rendesse necessario;



# *Città di Chioggia*

---

*Città d'arte*

9) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "PROVVEDIMENTI", sotto sezione "PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" – "DETERMINE", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

10) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 101/2018 in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.



**DETERMINAZIONE N. 460 DEL 26/05/2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2026/2029. SCADENZA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 16 GIUGNO 2026, ORE 12:00.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

**ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

**Il Dirigente**  
**SETTORE ECONOMIA E FINANZA**  
**DANIELE LAZZARINI**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)